

Ricorso proposto il 3 maggio 2017 — Arbuzov/Consiglio**(Causa T-258/17)**

(2017/C 213/47)

*Lingua processuale: il ceco***Parti***Ricorrente:* Sergej Arbuzov (Kiev, Ucraina) (rappresentante: M. Mleziva, avvocato)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, nella parte in cui si applica a Sergej Arbuzov;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute da Sergej Arbuzov.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione del diritto a una buona amministrazione
 - il ricorrente fonda la propria domanda, inter alia, sul fatto che il Consiglio dell'Unione europea non ha agito con la dovuta cura nell'adottare la decisione (PESC) 2017/381 del 3 marzo 2017, giacché prima dell'adozione della decisione impugnata non ha esaminato gli argomenti del ricorrente e le prove da questo presentate, che depongono a favore del ricorrente, e ha preso le mosse essenzialmente da una sintesi del Procuratore generale dell'Ucraina, senza chiedere ulteriori informazioni sullo svolgimento delle indagini in Ucraina.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà del ricorrente
 - in proposito il ricorrente sostiene che le restrizioni adottate nei suoi confronti sono sproporzionate, superflue e violano le garanzie in merito alla tutela di diritto internazionale del suo diritto di proprietà.

Ricorso proposto l'8 maggio 2017 — Ogrodnik/EUIPO — Aviario Tropical (Tropical)**(Causa T-276/17)**

(2017/C 213/48)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Tadeusz Ogrodnik (Chorzów, Polonia) (rappresentanti: A. von Mühlendahl, H. Hartwig, avvocati)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Aviario Tropical, SA (Loures, Portogallo)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Titolare del marchio controverso:* il ricorrente*Marchio controverso interessato:* il marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento denominativo «Tropical» — Marchio dell'Unione europea n. 3 435 773

Procedimento dinanzi all'EUIPO: dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 febbraio 2017 nel procedimento R 2125/2016-1

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- respingere l'impugnazione della *Aviário Tropical, SA*, avverso la decisione della divisione di annullamento del convenuto, del 15 luglio 2013, causa 6029 C;
- condannare l'EUIPO e la *Aviário Tropical, SA*, qualora quest'ultima dovesse intervenire nel presente procedimento, alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 10 maggio 2017 — Bank of New York Mellon/EUIPO — Nixen Partners (NEXEN)

(Causa T-278/17)

(2017/C 213/49)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Bank of New York Mellon Corp. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Klett e K. Schlüter, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nixen Partners (Parigi, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «NEXEN» — Domanda di registrazione n. 13 374 152

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 febbraio 2017 nel procedimento R 1570/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata del 23 febbraio 2017 nel procedimento R 1570/2016-2 e respingere l'opposizione;
- condannare l'EUIPO a sopportare le spese del presente procedimento nonché del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di opposizione, ivi incluse tutte le spese necessarie della ricorrente in tali procedimenti.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
-